

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1436}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, DEL
DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO,
RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO,
TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 6 maggio 1977

Istituzione a Trieste dell'area agevolata del confine orientale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trova la sua ragione di essere dall'attento esame della situazione economica e politica di Trieste.

In particolare a nessuno sfugge che dalla fine della guerra ad oggi non sono state attuate le strutture indispensabili alla sua riconversione economica ed al ruolo industriale ed emporiale che ad essa avrebbe dovuto ricondursi a seguito delle mutate condizioni geopolitiche.

Lo sviluppo industriale che doveva trovare nella cantieristica e nella siderurgia i due poli di massimo sviluppo, ha visto carente l'intervento dello Stato talché, mentre da un lato i suoi cantieri sono stati declassati al ruolo modestissimo di officine di riparazione di naviglio, dall'altro è mancata l'attuazione del completamento del ciclo dell'Italsider, rimasto fermo alla produzione di lingottiera mentre, già con il vecchio progetto Sinigallia, esso doveva per-

fezionare il ciclo con la produzione di profilati.

Infine, la funzione portuale, anche questa attività tradizionale dell'economia triestina, si è mano a mano ridotta fino ad assumere il ruolo di semplice scalo di transito mentre, come porto d'armamento l'emporio si è visto sottratte tutte le linee di navigazione.

A questo punto si può affermare che il potenziale economico di Trieste si riduce ad una attività di scambio tra frontalieri che non sopperisce alle reali esigenze né di Trieste né della sua provincia e, per giunta, dimostra tutta la sua precarietà visto che ogni minima turbativa nei rapporti con la Jugoslavia si ripercuote immediatamente sulle residue attività commerciali.

A questa situazione va aggiunto il fatto più volte rilevato che da parte dei cittadini di Trieste ci si rivolge sempre più massicciamente all'acquisto di generi ali-

mentari e, soprattutto, di benzina nelle viciniori località jugoslave di oltre confine con danni notevolissimi a determinati settori economici e con perdite rilevanti per l'erario pubblico.

Il Trattato di Osimo e, in particolare, il protocollo aggiunto all'accordo economico, con la costituzione della zona franca industriale di confine, finiranno con l'aggravare in misura notevole il già precario stato economico, posto che la zona franca di confine, per il diverso quadro degli ordinamenti, sia italiani che jugoslavi, è destinata ad avvantaggiare quasi esclusivamente l'economia ed il lavoro della Jugoslavia. E ciò sia per quanto riguarda l'aspetto industriale della zona franca, sia per quanto concerne quello nuovo e più pericoloso delle franchigie commerciali. Inevitabile, infine, la concorrenza per certi settori industriali e merceologici a danno di non poche industrie locali e, più ampiamente, dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

La provincia di Trieste si vedrà così scavalcata e nessun vantaggio le potrà derivare in termini sia di occupazione dei nostri lavoratori sia di riduzione del costo della vita.

Questa situazione comporta l'esigenza di adottare norme di salvaguardia e di rilancio economico secondo quanto si ritiene di aver, almeno in parte, individuato con la presente proposta di legge che tende a favorire, oltre tutto, la partecipazione e l'afflusso di nuovi capitali.

La presente proposta di legge differisce da ogni altra iniziativa legislativa tendente ad ottenere una zona franca integrale che, meramente riferita al suo territorio provinciale, avrebbe alterato oltre che il tessuto economico anche quello giuridico-amministrativo, entrando in conflitto e con le norme costituzionali e con quelle dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché con le direttive della Comunità economica europea, oltre ad assumere in termini politici e culturali un chiaro significato di disimpegno dal nesso giuridico, storico e politico della nazione italiana.

Le norme contenute nella proposta di legge prevedono l'istituzione di una « area agevolata », strutturata in modo analogo a quella già istituita, nel 1948, per la provincia di Gorizia, e tendono ad agevolare sia il settore industriale che quello commerciale con evidenti vantaggi sia sul piano occupazionale che su quello della riduzione del costo della vita.

Una parziale agevolazione dettata da un principio di opportuna equità, viene pure prevista per le vicine zone disastrose del Friuli.

A sottolineare la validità della presente proposta, si richiama la precedente positiva esperienza della provincia di Gorizia dove, sino ad oggi, non si sono registrati particolari inconvenienti, neppure a seguito dell'entrata in vigore delle nuove direttive della CEE per il regime delle zone franche.

Né alcun impedimento o particolare difficoltà verrebbe egualmente a sorgere per Trieste adottando il medesimo regime agevolativo, tanto più che, anche per la vigilanza, si può oggi ricorrere a più moderne tecnologie e, per l'attività portuale, mercantile ed industriale, già esistono gli speciali regimi dei punti franchi.

Eventuali nuove industrie potranno essere localizzate nelle aree attualmente disponibili dell'EZIT (Ente zona industriale di Trieste), ben controllabili sotto l'aspetto doganale, o nella proposta zona franca industriale di Monfalcone il cui territorio comunale è da considerarsi come area integrativa per tutte quelle iniziative che, per ragioni tecniche od altre cause, non potranno essere realizzate nella provincia di Trieste.

Soprattutto per questi motivi non si è voluto proporre per Trieste una « zona franca integrale » a sè stante che, d'altro canto, renderebbe ancor più confusa l'attuale situazione derivante dalla coesistenza sul territorio giuliano di diversi regimi ed aree extra-doganali.

Si è voluto, invece, con la presente proposta di legge assicurare alla Venezia Giulia, per il raggiungimento dei suoi scopi socio-economici, un sistema più armonizzato di zona franca che, oltre a rispondere alle esigenze, mercantili ed industriali, marittime e terrestri, venga a riunire, attraverso un complesso organico d'ordine geo-economico, non solo gli attuali cinque punti franchi triestini, staccati l'uno dall'altro, ma anche la zona di Gorizia e quella industriale a cavallo del confine italo-jugoslavo di cui al recente accordo di Osimo.

Estendendo, pertanto, il regime agevolativo di Gorizia a Trieste si viene a creare lungo il confine di Stato una zona franca più omogenea che, oltre a riunire, come si è detto, senza soluzione di continuità i diversi territori extra-doganali già esistenti, potrà assicurare veramente, tenendo an-

che conto dei vantaggi fiscali e doganali previsti dall'attuale proposta di legge, il decollo dell'economia giuliana.

Si potrà giungere successivamente e con altro provvedimento a riordinare in modo ancora più organico l'intera materia rivedendo anche gli attuali regimi dei punti franchi e costituendo, per l'intero territorio giuliano, un solo istituto facente capo ad unico Ente zona franca in grado di coor-

dinare e promuovere le varie attività mercantili, dei trasporti e dei servizi, esempio di modernità e di progresso in questa zona così delicata della Comunità europea.

Per queste ragioni, si auspica che gli onorevoli colleghi vorranno attentamente considerare la validità tecnica, economica e politica della proposta istitutiva dell'area agevolata ed esprimere il loro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il regime agevolativo previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, per la zona di Gorizia, è esteso per la durata di dieci anni al restante territorio della Venezia Giulia, cioè alla provincia di Trieste, con esclusione:

delle aree ivi costituite in punto franco, ferme restando le vigenti disposizioni ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale emanate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; della zona franca a cavallo del confine italo-jugoslavo di cui all'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

ART. 2.

Il regime agevolativo non ha effetto nei riguardi dei monopoli, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrainposte di confine e dell'IVA.

Sono inoltre esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e le loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;

b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura compresi i lavori da pellicceria nonché gli oggetti di uso personale stabiliti con decreto del ministro delle finanze;

c) i prodotti compresi nelle seguenti voci:

- oli essenziali ed essenze;
- profumi sintetici e costituenti essenze;
- saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i prodotti saccarinati;
- alcaloidi;
- prodotti medicinali sintetici;
- prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialità medicinali;
- specialità medicinali;
- pelli da pellicceria.

ART. 3.

Nel territorio della provincia di Trieste restano in vigore le disposizioni di legge ed i regolamenti che, ai fini economici e valutari, a quelli di polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, delle repressioni delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale nonché dell'incremento delle esportazioni, vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci.

ART. 4.

I contingenti dei prodotti destinati al consumo della popolazione della provincia di Trieste nonché quelli delle materie prime per le industrie site nello stesso territorio, da introdursi annualmente attraverso la dogana di Trieste in esenzione ai diritti doganali, sono rispettivamente indicati, con i limiti quantitativi per ciascuna voce, nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

ART. 5.

I contingenti indicati nell'annesse tabelle *A* e *B*, fermo restando il valore reale globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, e indipendentemente dalle variazioni valutarie intervenute, possono annualmente essere variati quantitativamente e qualitativamente.

La variazione decorre dal 1° luglio di ogni anno ed è elaborata sulla base dei dati acquisiti dal 1° gennaio precedente.

ART. 6.

L'aggiornamento qualitativo e quantitativo dei contingenti annui è effettuato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, secondo le proposte elaborate dalla Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste integrata da un rappresentante per ciascun comune della provincia e da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 7.

Nella zona agevolata, è ammessa la lavorazione preventiva di contingenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 della annessa tabella A.

ART. 8.

Per godere delle agevolazioni di cui alla presente legge, le industrie debbono ottenere apposita autorizzazione da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

I prodotti delle industrie, di cui al precedente comma, ottenuti con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella B dei contingenti agevolati, sono considerati a tutti gli effetti fiscali prodotti nazionali.

ART. 9.

Per l'introduzione in esenzione doganale dei generi alimentari destinati al fabbisogno della popolazione della provincia di Trieste nonché per i prodotti compresi nella tabella B è ammesso ricorso ai contingenti di cui all'accordo italo-jugoslavo sugli scambi di frontiera del 31 marzo 1955, e successive modificazioni ivi compreso l'allargamento delle franchigie (liste C e D), ed alla rielaborazione in aumento delle liste merceologiche non sottoposte al divieto di importazione ai sensi dell'accordo sulla promozione della cooperazione commerciale tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

ART. 10.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge è effettuato dalla Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste integrata ai sensi del disposto dell'articolo 6 della presente legge.

Per l'espletamento di tale servizio alla Camera di commercio di Trieste è concesso sui contingenti di cui alla annessa tabella *A*, la riscossione di un diritto di prelievo nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 11.

Agli stabilimenti industriali ed alle imprese artigiane della provincia di Trieste, nei limiti di cui all'articolo 1 della presente legge, sono concesse le seguenti agevolazioni:

1) esenzione dal pagamento dei diritti doganali per i materiali, le macchine, ed in genere per quanto occorre al primo impianto o all'ampliamento degli stabilimenti;

2) esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i materiali ed i macchinari stabilmente destinati alla costruzione, all'impianto ed all'ampliamento degli stabilimenti;

3) esenzione dall'imposta locale sui redditi per 10 anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti;

4) esenzione decennale dal pagamento delle imposte e sovrimposte sui terreni e fabbricati;

5) pagamento della tassa di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura minima fissa per atti di primo trasferimento e contratti di appalto;

6) esenzione dai diritti di dogana per i prodotti petroliferi ed i combustibili provenienti da paesi terzi ovvero dalla imposta di fabbricazione se di produzione nazionale quando impiegati nella produzione. È inoltre ammessa alla esenzione dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica comunque impiegata negli stabilimenti.

Le maggiori agevolazioni risultanti dal presente articolo sono estese alla zona franca di Gorizia di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed alle zone industriali di Monfalcone e di Udine.

ART. 12.

Ad integrazione delle disposizioni intese a favorire la ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, viene concessa l'immissione per il consumo della popolazione dei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1976 di un contingente di benzina, gasolio e lubrificanti in esenzione dai diritti doganali nella misura determinata per ciascuna voce con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero su proposta della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, integrata da un rappresentante di ciascun comune interessato e da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Alla distribuzione del contingente tra i comuni interessati provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine.

ART. 13.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla presente legge per l'attuazione del regime agevolato per la provincia di Trieste è concessa, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del commercio con l'estero, la immisione al consumo in tale territorio dei contingenti agevolati annui fissati nelle annesse tabelle.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A

Numero pro- gressivo	PRODOTTO	Contin- gente annuo
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macel- late fresche anche refrigerate e congelate, tonnellate	10.000
2	Burro e grassi alimentari, tonnellate	5.000
3	Olii alimentari, tonnellate	5.000
4	Caffè, tonnellate	5.000
5	Zucchero, tonnellate	10.000
6	Birra produzione nazionale, ettolitri	40.000
7	Birra produzione estera, ettolitri	4.000
8	Pesce preparato e comunque conservato, tonnellate .	2.000
9	Funghi secchi, tonnellate	14
10	Legumi secchi, tonnellate	200
11	Distillati da canna e da cereali, ettolitri	4.000
12	Benzina, tonnellate	60.000
13	Gasolio, tonnellate	50.000
14	Lubrificanti, tonnellate	2.000
15	Mais, tonnellate	2.000
16	Farina di grano tenero, tonnellate	500
17	Carne di maiale insaccata o conservata, tonnellate .	3.000
18	Cioccolato, tonnellate	1.000

TABELLA B

Numero pro- gressivo	PRODOTTO	Contin- gente annuo
1	Zucchero, tonnellate	10.000
2	Cacao, tonnellate	1.000
3	Burro di cacao, tonnellate	400
4	Glucosio, tonnellate	4.000
5	Spiriti, ettolitri	15.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde ecc., barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato, tonnellate	120.000
7	Acqua ragia, tonnellate	1.000
8	Albumina, tonnellate	20
9	Coloranti chimici e ingredienti per fabbricazione co- lori, tonnellate	500
10	Cartoni e carta (esclusa la carta da giornali e da stampa), tonnellate	30.000
11	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semi- fluidi e fluidi, tonnellate	400.000
12	Cotone greggio, tonnellate	2.000
13	Fibre tessili sintetiche e artificiali, tonnellate	500
14	Stagno, zinco, rame, bronzo e leghe varie, tonnellate	500
15	Cellulosa, tonnellate	50.000
16	Minerali di ferro per siderurgia, tonnellate	900.000
17	Carbone fossile per siderurgia, tonnellate	500.000
18	Bestiame bovino e suino o carne fresca macellata per salumifici, quintali	15.000
19	Semi oleosi, tonnellate	3.000